

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1

E' costituita una Associazione, ai sensi degli articoli 14 e
seguenti del Codice Civile con la denominazione:

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE -SEZIONE LA SPEZIA-
FRANCESCA LANZONE"

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in La Spezia, via del Torretto civico
42.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere
sedi secondarie.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia lo sviluppo
e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie
e altre emopatie maligne con il conseguente progressivo allineamento
collaborativo a quanto si realizza in altri paesi.

L'Associazione persegue il suo scopo:

a) contribuendo agli impegni necessari per l'esecuzione di
ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, e-
pidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leuce-
mie;

b) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi
di ricerca esistenti e incoraggiando un sempre maggior numero
di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle

leucemie;

c) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri stranieri e patrocinando convegni di studio;

e) sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte di avanguardia nella lotta contro i tumori maligni.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 4

L'Associazione si compone di soci effettivi e di aderenti.

Sono soci effettivi gli intervenuti all'atto costitutivo e tutti coloro che abbiano versato la quota di ammissione e contributi non inferiori ai minimi stabiliti per ogni categoria di soci. Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci onorari o benemeriti tra le persone o Istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo alla associazione.

Sono aderenti coloro che abbiano versato un contributo infe-

riore al minimo stabilito per i soci effettivi.

ARTICOLO 5

Il socio effettivo ha il diritto e l'obbligo di intervenire e votare nelle assemblee. Il socio può sempre recedere dalla associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso purché venga comunicata entro il 30 settembre.

La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci e i loro eredi sul patrimonio della associazione in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo.

TITOLO III: PATRIMONIO

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei soci effettivi e degli aderenti, da donazioni, eredità e lasciti di privati, da contributi e sussidi di Autorità, Enti e Istituzioni, dai proventi di sottoscrizioni, pubbliche e private e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione per procurare all'associazione mezzi necessari al conseguimento del suo scopo statutario.

TITOLO IV: ORGANI

ARTICOLO 7

Gli organi dell'Associazione sono:



1°: l'Assemblea dei Soci;

2°: il Consiglio di Amministrazione;

3°: il Collegio dei Revisori.

CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci effettivi dell'Associazione e sono di sua competenza:

a) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi minimi per ogni categoria di soci;

b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;

c) la nomina del Collegio dei Revisori, designandone il Presidente;

d) l'acquisto di beni immobili;

e) l'accettazione di donazioni e di eredità;

f) il conseguimento di legati;

g) l'approvazione del bilancio annuale;

h) le modificazioni del presente statuto;

i) lo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 9

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo -che può essere diverso da quello della sede dell'associazione- da inviarsi ai soci effettivi almeno dieci giorni prima della data stabilita per

l'assemblea stessa.

ARTICOLO 10

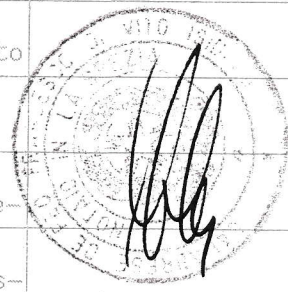
L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi.

In seconda convocazione, da tenersi non prima di sei giorni da quella precedente, l'Assemblea è validamente costituita, anche per modificare il presente statuto, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.

ARTICOLO 11

L'assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei soci effettivi presenti.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario per la redazione del verbale; nomina pure due scrutatori quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete su di un argomento di sua competenza.



ARTICOLO 12

Ogni socio effettivo ha diritto a un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro socio effettivo che non sia Amministratore in carica.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano dal voto alcuni intervenuti.

Nello stesso modo l'assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. In caso di parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della adunanza stessa.

CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a venti membri.

Gli amministratori che devono essere nominati tra i soci, durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un tempo più breve, e sono rieleggibili; essi prestano la loro attività gratuitamente.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli Amministratori uscenti devono convocare di urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori è il Collegio Revisori a provvedere al riguardo.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente della Associazione o per mandato, o, in di lui mancanza o assenza, da un Vice Presidente o da due Amministratori mediante avviso con l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo -che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione- da spedirsi per raccomandata a ciascun amministratore e Revisore effettivo in carica, almeno otto giorni continui prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti gli Amministratori e Revisori effettivi in carica.

Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno almeno due Amministratori o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale invito, il Consiglio viene convocato dal

Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 16

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio delibera a maggioranza degli amministratori presenti anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano da voto alcuni intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario che può essere scelto dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuate quelli che la Legge o il presente statuto riservino inderogabilmente all'Assemblea.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente; può nominare uno o più Vice Presidenti, un Segretario Generale e un Tesoriere, determinando i poteri e le attribuzioni di ciascuno, nonché la durata dell'incarico che, per gli Amministratori, non può essere superiore al periodo di cui al secondo comma dell'articolo 14.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, il quale dà attuazione alle delibere del Consiglio.

Il Consiglio può delegare poteri ad uno o più dei Vice Presidenti e degli altri suoi membri, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o in uno o più comitati, dei quali il Consiglio stesso determina le modalità di funzionamento.

ARTICOLO 18

Il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, lo stato patrimoniale al 31 dicembre e il rendiconto della gestione dell'anno precedente, accompagnati da una relazione sull'attività svolta e sui risultati del bilancio e del rendiconto.

CAPO III: COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri scelti dall'assemblea di preferenza tra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi professionali e da due persone designate dalle Autorità e Istituzioni di cui all'articolo 14 del presente Statuto. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono le loro funzioni gratuitamente. L'Assemblea nomina pure due revisori supplenti i quali, nell'ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi quando questi vengano, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla prossima Assemblea che provvede a integrare il Collegio.

ARTICOLO 20

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione accertando il rispetto delle norme statutarie, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dello stato patrimoniale e del rendiconto di gestione alle risultanze contabili; presenta all'assemblea una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento della gestione e sui criteri seguiti dalla valutazione dei beni; provvede a quanto altro previsto di sua competenza nel presente statuto.

TITOLO V: SCIoglimento E DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 21

Addivenendosi allo scioglimento della associazione, l'Assemblea dei soci che la delibererà, determinerà pure le modalità di liquidazione e di devoluzione dell'eventuale patrimonio che risulterà disponibile, a uno o più enti o istituzioni che curino, senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e dei tumori maligni.

ARTICOLO 22

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di ogni altra legge in materia di associazioni che operano nel campo del volontariato.

F.to Roberta BONATI

F.to Corinna ACERBI

F.to Simonetta BONATI

F.to Matteo LANZONE

F.to Giuliano LANZONE

F.to Donatella MERLI

F.to Cristina PRIORI

F.to GANDOLFO Donatella

F.to Mirella MAZZETTO

F.to Francesca SALVATORI

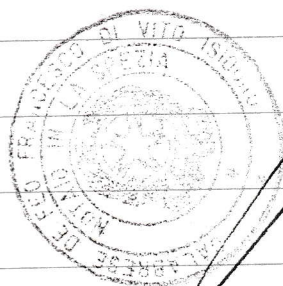
F.to SAVELLI Paolo

F.to Barbara TAVERNA

F.to Sandro ZIGNEGO

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

Copia conforme all'originale,
composta di 11 fasciate, rila-
sciata dallo studio il 12 GIU. 1998



Francesco Calabrese De FEO